

FONDAZIONE PIETRO NENNI – CNEL 22 DICEMBRE 2017 – CONVEGNO PER IL 70°
ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE

Intervento di saluto del Giudice costituzionale Prof. Avv. Giulio Prosperetti

Sono lieto di portare a questo importante Convegno celebrativo del 70° anniversario della Costituzione italiana il saluto della Corte costituzionale.

La nostra Costituzione è una Carta sociale, in quanto descrive il ruolo di una comunità e ne delinea le modalità del proprio sviluppo.

Dal testo costituzionale si può evincere il progetto per la realizzazione individuale di ciascun cittadino in un contesto di solidarietà.

Il diritto-dovere al lavoro concorre a delineare una comunità coesa, dove il lavoro perfeziona il requisito della cittadinanza.

Ora, il disegno costituzionale va, però, contestualizzato nella società dell'epoca in piena era industriale, quando il traguardo della piena occupazione rappresentava un obiettivo credibile e dove la stabilità dei processi produttivi garantiva rapporti di lavoro duraturi.

È oggi evidente che non è più questa la situazione nella quale possono operare i principi di solidarietà sociale enunciati dalla nostra Carta costituzionale, senza una coerente legislazione capace di attualizzare tali principi.

La disoccupazione sistemica, il lavoro precario, lo sfaldamento della comunità nazionale e la concreta assenza di valori, soprattutto nelle giovani generazioni, descrivono una società in crisi che non trova più nella realtà quotidiana l'inveramento dei principi costituzionali.

I processi socioeconomici legati alla globalizzazione hanno determinato la delocalizzazione delle aziende e la concorrenza dei Paesi terzi, le occasioni di lavoro si sono concentrate nel precariato, determinando insicurezza e conseguente denatalità.

Anche processi epocali come l'automazione del lavoro, non solo manuale ma anche di concetto, hanno inciso nell'aggravamento della crisi, che da crisi economica è diventata anche crisi morale.

La progressiva riduzione delle occasioni di lavoro e il passaggio da una disoccupazione frizionale ad una disoccupazione strutturale pone il problema della perdita dignità dei cittadini inoccupati.

Il problema non è solo quello della mancanza di reddito in capo ai disoccupati, ma viene lamentata proprio l'assenza di ruolo sociale, senza il quale il cittadino non può sentirsi inserito nella comunità nazionale.

La carenza di lavoro di scambio nel mercato deve essere surrogata da lavori di solidarietà sociale messi in campo dalle Istituzioni; andrebbe ripresa, su basi diverse, l'esperienza dei lavori socialmente utili, così da contrastare anche il lavoro nero, che costituisce un altro elemento negativo rispetto ad una positiva logica di coesione sociale.

La Costituzione non vive di vita propria se non è alimentata dall'impegno comune di tradurre i suoi valori nella nuova realtà economico-sociale; altrimenti la Costituzione rimarrà una bella Carta di principi relegata ad una visione datata e ormai lontana dalla sensibilità delle nuove generazioni.

Venendo ai temi delle relazioni programmate in questo Convegno, ritengo di estremo interesse la "lectio" del Prof. Roger Pilon, incentrata sulla storia della Costituzione americana, il cui stampo liberista è riuscito a convivere con la politica del New Deal.

Lo schiacciante debito pubblico degli USA sembra contraddire la logica di una costituzione incentrata sulla libertà e purtroppo oggi gli Stati Uniti si presentano come una nazione profondamente divisa al suo interno proprio su tali tematiche.

La Prof.ssa Cinthia Pinotti affronta il problema della certezza del diritto e debbo rilevare che l'attuale cattiva tecnica legislativa finisce con l'offendere la stessa democrazia, infatti a fronte di leggi che contengono rinvii a catena ad altre leggi si pone il problema di una impossibile immediata comprensione delle stesse, soprattutto da parte di un legislatore sempre più ignaro del suo ruolo.

Le leggi finanziarie approvate con un singolo voto su un complessivo articolo contenente centinaia di commi, spesso contengono deleghe ai singoli ministri, finendo col delegificare anche materie coperte da riserva di legge.

Il magma legislativo potrebbe essere contenuto impedendo i rinvii a norme che spesso rispondono a *rationes* diverse rispetto alle leggi che vi fanno rinvio; ogni nuova legge dovrebbe contenere tutta la propria disciplina, senza la perniciosa tecnica dei rinvii.

La stessa gerarchia delle fonti soffre nell'intreccio tra Leggi, D.P.R., D.P.C.M. e D.M., allorché disposizioni di diverso livello modificano altre norme, creando incertezza nell'interpretazione.

Il Prof. Cesare Salvi, tratta il tema del controllo di costituzionalità delle leggi elettorali.

Ora, un tale controllo, e i conseguenti interventi della Corte in una materia così delicata, risulta necessitato dal fatto che le leggi elettorali sono, nel nostro sistema, leggi ordinarie, come tali modificabili da ogni occasionale maggioranza parlamentare, e ciò impone alla Corte di operare un sindacato penetrante proprio a tutela del sistema democratico.

Il Prof. Paolo Ridola si occupa dei rapporti fra Stato e Regioni, tema caldo considerato che circa l'ottanta per cento delle decisioni della Corte costituzionale riguarda problemi di costituzionalità nel difficile bilanciamento tra le prerogative statali e quelle regionali.

Va anche rimarcato che la riforma del Titolo V della Costituzione ha finito per creare dei "superprincipi" riferiti a materie di competenza statale come l'ordinamento civile, la concorrenza e l'ambiente, per cui molte leggi regionali sono dichiarate incostituzionali proprio perché invadono tali ampie competenze statali.

Sotto altro profilo la riforma costituzionale, naufragata con il referendum dello scorso anno, aveva in realtà il pregio di abolire la competenza concorrente fra Stato e Regioni.

In effetti una competenza ripartita sottoposta ai principi della legge-quadro statale non risponde più alla realtà attuale, dove il regionalismo trova la sua logica proprio nella sperimentazione di modelli differenziati e non più nella pedissequa applicazione di principi statali che ricordano una visione illuministica del rapporto tra le fonti del diritto.

Infine la relazione del Prof. Stefano Bellomo affronta il problema dei diritti previdenziali e della loro modificabilità.

Va detto che il nostro ordinamento previdenziale è finanziato con il sistema a ripartizione, nel senso che è retto dalla solidarietà intergenerazionale: sono i lavoratori attivi che pagano le pensioni per gli anziani, i quali a loro volta avevano finanziato i trattamenti pensionistici della generazione precedente.

In questa logica a fronte di retribuzioni più basse per i lavoratori attivi si dovrebbero ipotizzare trattamenti meno favorevoli per i pensionati in una logica di solidarietà.

Ma con la riforma del 1995, con l'introduzione della pensione contributiva, si è di fatto consolidato il diritto a trattamenti pensionistici correlati ai contributi versati, anche se, stante il sistema del finanziamento a ripartizione nessun accantonamento di tali contributi è stato mai operato.

L'aspetto della solidarietà intergenerazionale che, ad esempio, è ben presente nel sistema previdenziale francese, da noi è stato per così dire degradato ad una mera tecnica di finanziamento deprivata di quella *ratio* solidaristica che avrebbe consentito di regolare equamente il rapporto tra le retribuzioni attuali e i livelli pensionistici.

Sono tutte tematiche fondamentali che continueranno ad impegnare anche la Corte costituzionale sempre alla luce di interpretazioni della Costituzione adeguate ad una evoluzione dell'ordinamento del quale la Corte dovrà sempre garantire la rispondenza ai valori costituzionali.